



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27/02/2023

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** in Rivoli, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è adunato in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale, del quale sono membri i Signori:

ALBRILE ADRIANO	CONSIGLIERE	Presente
ARRAS MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
BUGNONE EMANUELE	CONSIGLIERE	Presente
CALOSSO VALERIO GIANNI	PRESIDENTE	Presente
CASALICCHIO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CAVASSA SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
COGLIANDRO SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
COMORETTO ALDO	CONSIGLIERE	Presente
CORDERO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
COSIMATO OLGA MARIA FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
CROCE PIERA	CONSIGLIERE	Presente
DE FRANCIA PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
DE GENNARO FABRIZIO	CONSIGLIERE	Presente
DILONARDO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
ERRIGO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
GARRONE CARLO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
GARZONE LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
MANCIN MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
MASTELLA ELENA	CONSIGLIERE	Presente
MILANI GIUSEPPE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGGIO SALVATORE	CONSIGLIERE	Presente
SENATORE FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
SOFIA PIETRO	CONSIGLIERE	Assente
TRAGAIOLI ANDREA	SINDACO	Presente
VOZZO VINCENZO	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 22

Assenti n. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale: CALOSSO VALERIO GIANNI
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE BONITO MICHELINA .

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023

Deliberazione proposta dal Sindaco a relazione dell'Assessore al Bilancio, Tributi, Economato, Patrimonio, Pianificazione e Controllo

Premesso che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

Richiamati i seguenti disposti normativi:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Richiamato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 28/04/2014 e s.m.i., che continua ad esplicare i suoi effetti conformemente alle disposizioni in esso contenute, per ciò che concerne i precedenti tributi IMU e TASI, per tutte le attività di controllo, verifica, accertamento tributario, nonché riscossione straordinaria e coattiva delle annualità pregresse.

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del*

Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Richiamato l'art.1 comma 777 della Legge n.160/2019, il quale, nel confermare le facoltà di regolamentazione dei propri tributi, ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/97, prevede nello specifico, alla lettera e), che i Comuni possono con proprio regolamento *“stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari”.*

Dato atto che questa Amministrazione intende riconoscere il giusto valore sociale apportato dagli Enti non commerciale, dagli Enti del terzo settore, e dalle Organizzazioni di volontariato a favore dei cittadini; la stessa intende modificare il proprio regolamento per l'applicazione dell'Imu prevedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta, anche qualora il soggetto possessore ed utilizzatore dell'immobile siano diversi, a condizione che l'immobile stesso sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate e destinato allo svolgimento di scopi istituzionali o statutari propri del soggetto utilizzatore.

Preso atto che la Corte Costituzionale con sentenza n.209 del 12/10/2022 ha dichiarato incostituzionale la norma che limita l'esenzione IMU per l'abitazione principale ad un solo immobile "nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente". Con la predetta Sentenza la definizione di abitazione principale viene modificata come segue: *«per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».*

Ravvisato pertanto che l'esenzione è applicabile anche nei casi in cui i coniugi hanno dimora e residenza nelle rispettive abitazioni situate in comuni diversi, e può applicarsi anche nel caso di residenza in immobili diversi presenti nello stesso comune, in tutti i casi è comunque necessario il verificarsi di oggettive situazioni che possano giustificare residenze differenti.

Richiamato l'art. 1 comma 81 della Legge di Bilancio 2023 – Legge n.197 del 29 dicembre 2022, che ha introdotto una nuova esenzione dell'imposta per gli immobili occupati abusivamente: *“all'articolo 1 comma 759 della legge n. 160,/2019 concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: g-bis) gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”*

Considerato che con l'art.1 comma 775 della Legge n. 29 dicembre 2022 il termine, per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali per l'anno 2023, è stato differito al 30 aprile 2023.

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Imu.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di adeguare le disposizioni regolamentari sulla base di quanto sopra esposto, con decorrenza dal 2023, e nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge; procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo comune.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto comunale;

Tutto ciò premesso, si propone che il Consiglio comunale

DELIBERI

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare le modifiche ed integrazione del presente **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA – IMU**, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di approvare nello specifico le seguenti modifiche ed integrazioni:

- art. 5 comma 1 lettera b, denominato **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, ABITAZIONE PRINCIPALE, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO**

da:

b. per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Per “pertinenze dell'abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Qualora l'abitazione principale sia parzialmente locata con contratti transitori ai sensi dei cap. IV e V dell'accordo territoriale in attuazione della L.431/1998 firmato il 01/03/2019 (Del. G.C. n. 65 del 05/03/2019), continuano ad essere applicate le agevolazioni per l'abitazione principale.

a:

b. per “abitazione principale” si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze dovrà essere appositamente dichiarata e dovrà essere allegata la documentazione che

comprovi le reali e concrete esigenze (es. lavoro, studio ecc...) che hanno portato i soggetti ad eleggere differenti residenze anagrafiche.

Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Qualora l’abitazione principale sia parzialmente locata con contratti transitori ai sensi dei cap. IV e V dell’accordo territoriale in attuazione della L.431/1998 firmato il 01/03/2019 (Del. G.C. n. 65 del 05/03/2019), continuano ad essere applicate le agevolazioni per l’abitazione principale.

- art. 11 comma 1, con modifica della lettera g) ed integrazione delle lettere h), i), j),k) e del comma 4, denominato **ESENZIONI**

da:

g. gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 articolo 7 del D.Lgs. 504/1992 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

a:

g. gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012;

h. gli immobili posseduti ed utilizzati da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e dagli Enti del Terzo Settore, regolarmente iscritte presso l'apposito registro nazionale (Runts), ai sensi del Decreto Legislativo n.117/2017, anche qualora il possessore ed utilizzatore siano diversi, a condizione che l'immobile sia utilizzato a titolo gratuito, con contratto di comodato registrato, e venga destinato esclusivamente allo svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dell'utilizzatore, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). Tale esenzione si applica nel rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'articolo 91 bis del Decreto Legge n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012. La comunicazione, di cui al successivo art. 14 del presente Regolamento, per fruire dell'esenzione, deve essere corredata di copia del contratto di comodato o in alternativa la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 770 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, redatta su modello ministeriale, inserendo nel campo note gli estremi di registrazione del contratto di comodato;

i. gli immobili concessi in comodato gratuito in via esclusiva a favore del Comune di Rivoli, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari;

j. le unità immobiliari concesse in comodato gratuito, interamente e in via esclusiva, ad una o più organizzazioni di volontariato (ODV) e destinate esclusivamente allo

svolgimento degli scopi istituzionali o statutari dei comodatari, per le attività di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 7, comma 1, lettera i). L'esenzione si applica alle seguenti condizioni:

- gli enti comodatari devono essere qualificabili come enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1 lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, avere sede legale in Rivoli ed essere regolarmente iscritti negli appositi albi e registri previsti dalla normativa vigente;
- il contratto di comodato deve essere registrato e avere durata pluriennale;
- l'immobile oggetto di comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso) né alla categoria D;
- il soggetto passivo dell'IMU non deve ricoprire la carica di legale rappresentante o socio degli enti comodatari.

La comunicazione per il diritto all'esenzione, di cui al successivo articolo 14 dovrà essere corredata di copia del contratto di comodato.

k. gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione.

4. Per fruire delle esenzioni sopra citate i soggetti passivi sono tenuti a presentare la comunicazione o la dichiarazione, quest'ultima sull'apposito modello ministeriale, di cui al successivo art. 14.

4. Di prendere atto che il suddetto regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2023, vista la sua approvazione entro i termini per approvare il bilancio di previsione anno 2023;
5. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

FS/cb

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sopra trascritta è stato acquisito il parere favorevole della Commissione congiunta ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Direzione Servizi Economico Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00 e il visto di conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Segretario generale.

Acquisito altresì il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 13/02/2023;

L'Assessore al Bilancio Danilo Fornaro illustra le modifiche apportate al regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IMU) per tenere conto degli approdi giurisprudenziali più recenti ed evitare controversie in sede di applicazione . Cita la sentenza 209/2022 della Corte Costituzionale e le modifiche che la legge di bilancio 197/2022 ha introdotto circa la nuova esenzione degli immobili occupati abusivamente nonché le agevolazioni per gli enti dl terzo settore ed enti non commerciali.

Seguono gli interventi dei consiglieri , la registrazione dei quali è depositata agli atti.

con 13 voti favorevoli , 9 voti contrari (Bugnone, Cosimato, Croce, De Francia, Errigo, Garrone, Arras, Mastella, Milani), espressi in forma palese , su 22 presenti e votanti

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta ad oggetto: **“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023”**

Deliberazione n. 13 del 27/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale della seduta n. 2 del 27.02.2023

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

CALOSSO VALERIO GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

BONITO MICHELINA

Deliberazione divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

BONITO MICHELINA



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 547
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Li, 13/02/2023

LA DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (TO) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P. IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 547
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Li, 13/02/2023

IL DIRIGENTE
CARGNINO TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

Proposta N. 2023 / 547
TARSU

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità dell'atto alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
FAVOREVOLE.

Li, 16/02/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 27/02/2023

Certificato di Esecutività

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023.

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 03/03/2023 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 14/03/2023.

Città di Rivoli, 16/03/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 27/02/2023

**Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA - IMU A DECORRERE DAL 1.01.2023.**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15gg. consecutivi, dal
03/03/2023 al 18/03/2023

Rivoli, 22/03/2023

BONITO MICHELINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)